



# *Comune di Roccamonfina*

## *Provincia di Caserta*

### **ORDINANZA SINDACALE**

**N. 20 DEL 02-09-2025**

**Oggetto: ORDINANZA DISCIPLINANTE L'USO DI PRODOTTI FITOSANITARI  
NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE A DIFESA DELLA  
SALUTE PUBBLICA.**

L'anno duemilaventicinque addì due del mese di settembre, il Sindaco Dr. Carlo Montefusco

**PREMESSO CHE** in alcune zone facenti parte del territorio comunale si ricorre all'uso di prodotti fitosanitari, di sintesi o naturali, in agricoltura, e, talvolta, anche nei fondi limitrofi a civili abitazioni e attività umane, per combattere le principali avversità delle piante, principalmente per la difesa fitosanitaria integrata del castagno;

**TENUTO CONTO** delle esigenze plurime della cittadinanza e delle continue segnalazioni pervenute, nonché del costante e potenziale pericolo derivante da un uso scorretto, indiscriminato o non consentito di fitosanitari sulle matrici ambientali che potrebbero compromettere anche la salute umana;

#### **VISTI:**

- l'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE – 2012/C326) che ha indicato, al comma 1, la protezione della salute umana fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale ed introdotto, al comma 2, il principio di precauzione, il quale dispone che *"La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio chi inquina paga"* (Allegato A, punto 1- della DGRV 1379/2012);
- la direttiva CE n. 128 del 21 ottobre 2009, recepita nell'ordinamento nazionale con il D. Lgs. n.150 del 14 agosto 2012, con la quale il Parlamento europeo ha istituito un quadro per realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa

integrata e di approcci o tecniche innovative, quali le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari. In più all'art. 2, comma 3, recita: *"Le disposizioni della presente direttiva non possono impedire agli Stati membri di applicare il principio di precauzione ai fini della limitazione o del divieto di utilizzo di pesticidi in circostanze o aree specifiche"*;

**CONSIDERATO CHE:**

- per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente, la direttiva n. 128 impone (art. 14) di adottare tutte le necessarie misure appropriate per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando ogni qualvolta possibile i metodi non chimici, questo affinché gli utilizzatori professionali di pesticidi adottino le pratiche o i prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo. La difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi include sia la difesa integrata (obbligatoria dal 1 gennaio 2014) sia l'agricoltura biologica a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli;
- con Decreto Interministeriale del 22/01/2014 è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in attuazione della Direttiva 2009/128/CE, che individua politiche e azioni volte a:
  - a) assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari;
  - b) realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente;
  - c) promuovere l'uso della difesa integrata ed approcci o tecniche alternativi, quali il metodo dell'agricoltura biologica e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari;
- in ossequio alla direttiva CE n. 128 sopra richiamata, il D.P.R. 290/2001 ha previsto l'obbligo della tenuta del Quaderno di campagna o Registro dei trattamenti;

**RITENUTO** opportuno, nel rispetto delle normative vigenti di settore, effettuare una corretta ed adeguata valutazione in merito all'uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura, anche nei fondi limitrofi a civili abitazioni e ad attività umane e, disporre quanto necessario al fine di evitare situazioni di emergenza e grave pericolo per la salute pubblica;

**PRESO ATTO** della necessità di intervenire con la massima urgenza nelle more della redazione e attuazione del regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;

**EFFETTUATI** i dovuti riscontri;

**VISTA** la Legge Regione n. 33 del 01 settembre 1993 avente ad oggetto: *"Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania"*;

**VISTO** il Regolamento regionale n. 11 del 12.11.2018, ad oggetto: *"Regolamento di tutela e gestione sostenibile dei castagneti da frutto in attualità di coltura"*;

**VISTO** il Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3, ad oggetto: *"Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale"*;

**VISTO** il decreto dirigenziale n. 3 del 28/02/2019;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 617 del 14 novembre 2024, pubblicata sul BURC n. 83 del 02 dicembre 2024, avente ad oggetto “*Piani di Gestione Rete Natura 2000 della Regione Campania*”;

VISTO l’art. 54 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### ORDINA

- è fatto obbligo per gli utilizzatori professionali e, per tutti i cittadini che utilizzino prodotti fitosanitari consentiti dalla legge sulle colture dei propri fondi trasmettere preventivamente, e comunque entro e non oltre 72 ore dal trattamento, al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Roccamonfina apposita comunicazione circa il trattamento che sarà effettuato e la classificazione dello stesso, secondo apposita modulistica reperibile presso gli Uffici comunali, nonché allegata alla presente ordinanza (Allegato 1). Dalla trasmissione di tale comunicazione, il Comune si riserva di effettuare i dovuti ed eventuali controlli.
- I soggetti di cui al punto precedente della presente ordinanza sono, altresì, obbligati a dare adeguata informazione, con mezzi idonei, circa il trattamento che sarà effettuato e la classificazione dello stesso, con un anticipo di 24 ore ai proprietari degli edifici confinanti o alla popolazione interessata nel caso di vicinanza con le strade, in modo che la popolazione possa, per maggiore sicurezza, provvedere ad es. a ritirare la biancheria stesa, chiudere le finestre, coprire gli ortaggi in produzione, allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole ed abbeveratoi), rimuovere le automobili in sosta nei pressi dell’area interessata ecc., in modo da evitare rischi per la salute. Detta informazione è considerata assolta mediante apposizione in modo visibile di un cartello da collocarsi all’ingresso principale del fondo agricolo e nei punti perimetrali dell’area interessata dal trattamento. Il cartello deve contenere l’avvenuto trattamento, la superficie trattata, il principio attivo utilizzato e il tempo di decadenza. Il cartello deve essere visibile da ogni punto di accesso e disposto con la parte scritta verso l’esterno e l’interno. Il cartello potrà essere rimosso dopo 48 ore dall’effettuazione del trattamento, se non diversamente indicato in etichetta.
- è fatto assoluto divieto utilizzare prodotti fitosanitari nelle aree di seguito specificate:
  - a) per una fascia di rispetto di 20 metri da scuole, edifici pubblici, centri sportivi, civili abitazioni, orti e cortili con animali, sorgenti e pozzi che alimentano gli acquedotti comunali, se non diversamente indicato nell’etichetta del prodotto del prodotto fitosanitario impiegato;
  - b) durante il periodo di sfarfallamento del *Torymus sinensis*, il parassitoide del Cinipide galligeno del castagno, che decorre dal 10 aprile al 20 giugno di ogni anno, è fatto assoluto divieto di effettuare trattamenti fitosanitari in tutto il territorio censito in castagneto da frutto del Comune di Roccamonfina;
- i trattamenti devono essere effettuati in assenza di vento dalle ore 02:00 alle ore 07:00;
- è fatto obbligo per chiunque utilizzi prodotti fitosanitari (cd. Fitofarmaci, antiparassitari, diserbanti, disseccanti, ecc.), di operare nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, osservando scrupolosamente le modalità di impiego riportate sulle etichette delle confezioni e/o schede di sicurezza

informative di tali prodotti, con particolare attenzione alle precauzioni individuali, ambientali ed alle misure di sicurezza da adottare;

- è fatto assoluto divieto di disperdere nell'ambiente e nelle fognature le acque di estinzione residue contaminate ed i contenitori dei prodotti fitosanitari; nonché di preparare le miscele per i trattamenti in corrispondenza dei punti di approvvigionamento d'acqua pubblici e di strade;
- al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, piste ciclabili, aree ricreative e altre coltivazioni di terzi;
- se esistano più principi attivi che producono lo stesso effetto, è necessario scegliere quello a minor impatto ambientale;
- Qualora il trattamento con prodotti fitosanitari venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, ecc.), durante tale fase e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. **Il cartello recante la dicitura "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI"** deve altresì contenere i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore; l'acquisto e l'utilizzo di fitofarmaci riportanti in etichetta la codicistica di pericolosità tossica, molto tossica, irritante, nocivo XN e non classificato N.C.P. (-), è subordinato al possesso di apposito patentino (abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari) avente validità quinquennale, rinnovabile e rilasciato dalla Regione Campania – STAPA Ce.PICA competente per territorio ai sensi del D.P.R. 290/2001;

## SANZIONI

I contravventori sono puniti a norma di legge.

Fatte salve eventuali violazioni di carattere penale, amministrative e civile, previste dalla normativa di settore, chiunque disattenda le prescrizioni, gli obblighi e le indicazioni della presente ordinanza sarà punito nel modo seguente:

- A. Ai sensi degli artt. 134 e 94 del D. Lgs. 152/2006, ovvero con il pagamento di una somma pecuniaria da un minimo di € 600,00 ad un massimo di € 6.000,00 per chi viola il divieto previsto al punto 3 lettere a) e b) della presente ordinanza;
- B. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge 689/1981 e ss.mm.ii., ovvero con il pagamento di una somma pecuniaria di € 500,00 per chi viola il divieto previsto al punto 2 della presente ordinanza;
- C. ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con il pagamento di una somma pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, per chi viola le indicazioni e gli obblighi previsti dalla presente ordinanza e non espressamente sanzionati ai precedenti punti A e B.

Le spese necessarie per eventuali analisi di laboratorio e per l'accertamento della violazione sono a carico del trasgressore secondo la normativa vigente.

## **DISPONE**

L'immediata esecutività del presente provvedimento, la sua pubblicazione dell'ordinanza sul sito web del Comune e all'Albo Pretorio web accessibile al pubblico, e la sua trasmissione per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza alla Prefettura di Caserta, ASL D.S. 14, Provincia di Caserta, ARPA Campania di Caserta, Comando Stazione dei Carabinieri di Roccamonfina, Gruppo Carabinieri Forestale di Roccamonfina, Comando Polizia Locale del Comune di Roccamonfina.

La Polizia Locale, gli organi di PG e le competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale sono incaricati di curare l'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO**  
**DR. CARLO MONTEFUSCO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*